

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
Settore IV U.O. Ecologia Urbana

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del canile-rifugio e del gattile di loc. Madonna Ponte n. 84-84/A e dell'oasi felina comunale di loc. Madonna Ponte 39/E – periodo 1/5/2022-31/12/2024

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'affidamento dei seguenti compiti inerenti la gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del canile-rifugio e del gattile di loc. Madonna Ponte n. 84-84/A e dell'oasi felina comunale di loc. Madonna Ponte 39/E.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento degli animali nelle migliori condizioni di benessere, provvedendo in particolare alle seguenti attività:

1. fornitura e somministrazione giornaliera di alimenti idonei all'età, alle condizioni fisiologiche e alle eventuali patologie;
2. pulizia e toelettatura degli animali;
3. sgambatura giornaliera di tutti i cani, sotto il controllo degli addetti/volontari;
4. fornitura e somministrazione dei farmaci e delle cure prescritti dal medico veterinario;
5. effettuazione di percorsi rieducativi e supporto al personale operativo svolto da un educatore cinofilo certificato e convenzionato con l'Aggiudicatario, che usi esclusivamente metodi rispettosi del benessere e dell'etologia dei cani, per almeno **12** ore alla settimana (la convenzione dovrà essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione);
6. disponibilità di un medico veterinario quale Responsabile Sanitario degli animali ospitati nelle strutture, con cui l'Aggiudicatario dovrà stipulare un'idonea convenzione/contratto di lavoro da trasmettere al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione; nella suddetta convenzione devono essere specificati almeno i seguenti compiti inerenti l'assistenza veterinaria di base di cui alla DGR 951/2019:
 - controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
 - visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
 - prescrizione di cure mediche veterinarie;
 - interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);

- verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
 - gestione, controllo e responsabilità dell'armadio dei farmaci;
 - verifica delle segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
 - attività a carattere di urgenza con pronto intervento;
 - mantenimento dell'archivio delle cartelle sanitarie degli animali;
 - in caso di decesso degli animali, produzione del referto del medico veterinario;
7. smaltimento delle spoglie degli animali secondo le norme vigenti;
 8. erogazione di forme di assistenza (cibo, prestazioni veterinarie) agli animali affidati dal Comune ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Reg. reg. 2/02, a fronte della corresponsione del rimborso delle spese;
 9. pulizia giornaliera di box, gabbie e stanze di degenza, ambulatori, cucine, bagni, prefabbricati;
 10. compilazione dei registri di carico-scarico degli animali debitamente vidimati dall'Asur, uno per ciascuna struttura: canile "sanitario", rifugio dei cani, gattile, oasi felina;
 11. gestione degli affidi secondo le specifiche dell'art. 2.
 12. apertura al pubblico della struttura secondo gli orari stabiliti nelle modalità indicate dalle norme vigenti;
 13. espletamento delle procedure di legge e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per gli affidi e per il trasferimento degli animali anche in altre regioni o all'estero;
 14. adempimenti gestionali legati alla Sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/08;
 15. piccola manutenzione ordinaria delle strutture;
 16. garanzia della presenza di personale in servizio diurno, domenicale e festivo, della durata minima di 6 ore al giorno;
 17. stipula di assicurazione per danni contro terzi causati dagli animali del canile-rifugio, con copertura prevista anche quando gli animali vengono condotti all'esterno della struttura;
 18. trasporto degli animali presso ambulatori e cliniche veterinarie per visite mediche o per l'esecuzione di indagini diagnostiche;
 19. Rifornimento del combustibile da riscaldamento;
 20. erogazione dell'assistenza veterinaria per i cani di proprietà ricoverati presso le strutture, in caso di animali rinunciati o non ritirati, a fronte del rimborso delle spese sostenute, **non computate** nel massimale rimborsabile di cui all'art.5 del presente capitolato.

Art. 2 - Modalità, caratteristiche e requisiti del servizio

L'Affidatario dovrà costantemente collaborare con l'ufficio comunale preposto per quanto attiene gli aspetti prettamente gestionali ed amministrativi.

Il servizio di cui all'articolo precedente deve essere svolto dall'Affidatario a proprio nome e conto e a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale adeguatamente formato, garantendo le modalità di seguito elencate:

1. Ingresso degli animali nelle strutture: gli animali possono far ingresso nelle strutture esclusivamente a seguito di verbale di inserimento da parte del Servizio Veterinario dell'Asur, o di Determinazione dell'ufficio comunale competente; è ammesso altresì l'ingresso con con verbale di sequestro redatto dalla Polizia Municipale o dagli altri corpi di polizia, ivi comprese le guardie zoofile;
2. Presenza nelle strutture: il gestore dovrà operare garantendo la presenza contemporanea di addetti alle diverse incombenze del servizio per almeno 6 ore al giorno per 7 giorni alla settimana di un numero minimo di **2 addetti/volontari** in contemporanea;
3. Educazione cinofila: l'affidatario dovrà operare garantendo la salvaguardia del benessere degli animali, inteso non solo come garanzia di salute fisica, ma anche tenendo conto delle loro necessità etologiche e degli aspetti comportamentali; dovranno essere garantire pertanto un minimo di **12 ore settimanali** svolte da educatori cinofili certificati, che utilizzino esclusivamente metodi non coercitivi, rispettosi del benessere e dell'etologia degli animali;
4. Custodia delle strutture: deve essere svolta un'appropriata e costante attività di gestione, controllo e custodia delle strutture e degli impianti, riferendo al Comune eventuali problematiche.
5. Gestione delle adozioni: le adozioni dovranno essere effettuate previo verifica dei presupposti di una buona riuscita, a salvaguardia dell'adottante e dell'animale adottato. Al momento dell'adozione deve essere compilato il modello fornito dal Comune; la concessione definitiva dell'adozione degli animali spetta comunque al Comune. Gli animali vengono concessi in adozione per un periodo provvisorio di massimo 60 giorni, durante i quali l'adottante assume la responsabilità e la detenzione ma non la piena proprietà dell'animale. Successivamente all'effettuazione di ulteriori colloqui o verifiche da parte dell'Associazione di volontariato convenzionata o di altri incaricati dal Comune, in caso di esito favorevole il Comune concede l'adozione definitiva.
6. Custodia e cura degli animali: il personale addetto al servizio deve controllare che tutti gli animali dispongano costantemente di acqua pulita da bere e che al momento delle

somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria razione. Le ciotole del cibo vuote dovranno essere sempre rimosse e lavate quotidianamente. Gli animali dovranno essere spazzolati e toelettati; si deve prestare particolare attenzione alla convivenza di diversi individui nei box, nelle gabbie e nelle stanze di degenza e al momento della sgambatura, in modo che non vi siano aggressioni o gravi episodi di sottomissione che possano generare sofferenza negli individui più deboli. Gli animali che mostrino segni di malattia o ferite debbono essere prontamente sottoposti a visita veterinaria.

7. Sgambatura dei cani: durante la giornata e comunque fino all'ora di chiusura, i cani dovranno essere tutti liberati nelle aree di sgambatura a turno e a rotazione, a meno di casi particolari certificati dall'educatore cinofilo o dal veterinario.
8. Gestione dei gatti: gli operatori, debitamente formati, dovranno provvedere alla sostituzione delle medicazioni secondo le indicazioni del medico veterinario, nonché allo svuotamento delle vesciche degli animali paraplegici almeno 3 volte al giorno (mattina, pomeriggio e sera). Il servizio dovrà essere organizzato in modo da abbattere il rischio di contagio e contaminazione, per cui le gabbie dovranno essere disinfettate prima dell'immissione di nuovi gatti degenti; il personale dovrà utilizzare guanti e calzari monouso e ogni altro accorgimento in presenza di malattie infettive, secondo le disposizioni del medico veterinario dell'ASUR. I gatti inseriti nel gattile prima della dimissione dovranno essere sottoposti all'inserimento del microchip.
9. Gestione dell'Oasi felina: prima dell'inserimento nell'oasi i gatti dovranno essere preventivamente testati FIV/FEV; nello svolgimento del servizio dovrà essere prestata particolare attenzione e cura ai gatti detenuti nelle sezioni FIV e FELV, controllandone giornalmente lo stato di salute e segnalando all'ASUR eventuali problematiche. I gatti inseriti nell'oasi dovranno essere sottoposti all'inserimento del microchip.
10. Tutela degli animali: l'Aggiudicatario deve comunicare all'ufficio comunale competente ogni problematica riscontrata negli animali inseriti nelle strutture e che possa essere indicativa di presunti maltrattamenti subiti.
11. **Gestione del fine vita: nei confronti degli animali che si trovino in stato di grave sofferenza a causa di una malattia giudicata irreversibile, si procederà ad eutanasia umanitaria senza accanimento terapeutico. Per determinare il momento opportuno per praticare l'eutanasia occorre considerare che gli animali detenuti nelle strutture non godono delle comodità e della vigilanza costante come quelli detenuti dai proprietari presso le loro abitazioni. Di norma, gli animali non debbono morire in solitudine o in**

sofferenza, per cui l'eutanasia può essere richiesta anche dal Comune, previa consultazione con il responsabile organizzativo, il veterinario responsabile della struttura e/o il veterinario del Servizio Sanitario pubblico. Pertanto l'ufficio competente dovrà essere prontamente informato, anche per le vie brevi, di situazioni di malattie gravi e irreversibili.

12. Restituzione degli animali ai proprietari: gli animali microchippati potranno essere restituiti ai proprietari o a soggetti dagli stessi delegati, previo compilazione della modulistica fornita dal Comune. Nel caso in cui gli animali non siano microchippati, spetterà a chi li reclama comprovare di esserne legittimamente il detentore; in tali casi, qualora gli animali dimostrino affettività nei confronti dei presunti detentori e non vi siano dubbi sul loro stato di benessere, si provvederà ad affidarli provvisoriamente attraverso la compilazione dell'apposito modulo, e sarà quindi cura dell'ufficio comunale competente valutare la veridicità degli elementi di prova forniti.

Art. 3 - Personale impiegato

Entro dieci (10) giorni dalla consegna dell'appalto, l'aggiudicatario deve comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi del personale impiegato dipendente, volontario o convenzionato, e dovrà notificare eventuali variazioni nel tempo.

L'Aggiudicatario deve garantire i servizi esplicitati nel presente capitolato attraverso personale dipendente o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

L'Aggiudicatario deve inoltre garantire che coloro che presteranno la loro attività presso la struttura, siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche necessarie per lo svolgimento del servizio convenzionato. In particolare, deve disporre di operatori dipendenti, volontari o convenzionati in grado di svolgere particolari manovre necessarie alla sopravvivenza di cani e gatti lattanti, con problemi fisici o paralizzati, tra i quali la somministrazione di farmaci e le medicazioni secondo le indicazioni del veterinario, l'allattamento, la stimolazione all'evacuazione e lo svuotamento vescicale dei paraplegici. Tale requisito deve essere attestato per ciascuno degli operatori da una dichiarazione firmata da un medico veterinario.

Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale a tutto il personale dipendente e volontario. La copertura assicurativa dovrà riguardare

anche la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività di servizio.

L'affidatario, infine, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica dei soggetti addetti ai servizi oggetto del presente capitolato osservando tutte le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni; dovrà altresì redigere il documento per la valutazione dei rischi per il personale dipendente o incaricato, volontario e convenzionato operante all'interno delle strutture.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre indicare il **Responsabile Organizzativo** del servizio **entro 10 giorni** dall'aggiudicazione, se diverso dal legale rappresentante dell'associazione. Gli operatori, siano essi dipendenti, incaricati o volontari inseriti nell'attività oggetto del servizio, **devono portare un cartellino di riconoscimento** ove sia riportato il nome o un numero identificativo.

Per giustificati e comprovati motivi, il Comune ha facoltà di ottenere l'allontanamento dalle strutture di personale ritenuto non idoneo.

Art. 4 – Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese sarà erogato mensilmente sulla base di Rendicontazione dei giustificativi di spesa, da allegare alla richiesta di liquidazione, da inviare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del D.P.R.445/2000.

Contestualmente alla Rendicontazione dovrà essere inviato all'ufficio competente il prospetto riassuntivo dettagliato della movimentazione dei cani e dei gatti (ingressi, adozioni, restituzioni, decessi, trasferimenti dal gattile all'oasi).

Sono rimborsabili a piè di lista le seguenti spese:

- cibo per cani e gatti;
- materiale d'uso;
- smaltimento delle spoglie degli animali deceduti;
- spese di amministrazione, non superiori al 3% dell'importo massimo annuale;
- spese di personale (operatori, educatore cinofilo, veterinario);
- assicurazione dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017;
- assicurazione dei danni verso terzi causati dai cani, anche quando si trovano all'esterno del canile;
- occasionale piccola manutenzione ordinaria delle strutture;
- per i cani ricoverati nel rifugio, prestazioni medico veterinarie e farmaci;

- per i gatti, spese veterinarie e per i farmaci sostenute per situazioni particolari, qualora non vengano effettuate dal servizio veterinario dell'ASUR;
- previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, sono rimborsabili l'acquisto di materiali o prestazioni di servizi non menzionati ma ritenuti necessari, finalizzati al benessere degli animali e al miglioramento dello svolgimento del servizio, nonché il rimborso delle spese sostenute dai volontari nei limiti di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117/2017;

Rimangono a carico diretto del Comune l'utenza idrica, l'energia elettrica, le spese per la linea telefonica fissa, la manutenzione straordinaria e le riparazioni.

Le spese veterinarie effettuate per i cani di proprietà (rinunciati con pagamento delle spese o non ritirati) saranno rimborsate dal Comune, al di fuori del massimale previsto all'art. 5 del presente capitolato.

Art. 5 - Durata e consistenza del contratto.

Il servizio ha la durata di **32 mesi** a far data dal 1/5/2022 e fino al 31/12/2024. L'importo massimo presunto è di € 110.667,00 per l'anno 2022, di € 166.000,00 per l'anno 2023 e di € 166.000,00 per l'anno 2024.

E' altresì prevista la possibilità di proroga tecnica di mesi 3, per un importo di € 41.500,00.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; si riserva altresì l'applicazione della proroga tecnica del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un massimo di mesi 1. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Aggiudicatario, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto aggiudicatario.

Art. 6 – Subappalto

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri, nemmeno in parte, la gestione del servizio.

Art. 7 – Tracciabilità finanziaria

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 8 - Penalità e risoluzione del contratto

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non corrispondesse agli obblighi previsti nel presente capitolato oppure si riscontrassero inefficienze nel servizio, in relazione alla gravità riscontrata il Comune potrà applicare delle penalità o risolvere il contratto. Le segnalazioni di inadempimento dovranno essere contestate all'Aggiudicatario per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione.

Qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere all'applicazione di una penale di € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata, con trattenuta sul rimborso spese mensile, nei seguenti casi:

- utilizzo di cibo scadente o inidoneo allo stato fisiologico e patologico degli animali;
- mancata o insufficiente sgambatura dei cani;
- impiego di personale incompetente o non idoneo a svolgere il servizio;
- impiego di operatori/volontari insufficienti a garantire il corretto svolgimento del servizio;
- compromissione dello stato di salute o del benessere degli animali per negligenza o per volontà.

In caso di ripetute inadempienze o di mancata rimozione delle cause che hanno determinato l'irrogazione delle penali, il Comune può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Aggiudicatario fino al ricevimento della diffida.

Costituisce motivo di risoluzione del contratto:

- l' applicazione di metodi educativi coercitivi, non rispettosi del benessere e dell'etologia degli animali;
- l'assenza della convenzione con un medico veterinario o il rilievo del mancato espletamento da parte del medesimo dei compiti assegnati dalla stessa, nel caso in cui l'associazione non provveda alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni;
- l'assenza della convenzione con un educatore cinofilo o il rilievo del mancato espletamento da parte del medesimo dei compiti assegnati dalla stessa, nel caso in cui l'associazione non provveda alla sua sostituzione entro il termine di 10 giorni;

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi a tutela del benessere e dell'incolumità degli animali ricoverati presso le strutture.

L'Aggiudicatario può recedere dalla convenzione previa diffida scritta di almeno 30 giorni. In tal caso all'Aggiudicatario spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate fino alla data di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti dall'aggiudicatario saranno trattati dal Comune, ai sensi del *Regolamento (UE) 2016/679*, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di legge ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

Art. 10 - Spese contrattuali

Le spese relative alla procedura comparativa in oggetto e tutte le quelle inerenti e conseguenti la stipula della convenzione saranno effettuate dall'Aggiudicatario e rimborsate dal Comune, ad eccezione dell'eventuale registrazione i cui oneri rimarranno a carico della parte che la richiede.

Art. 11 - Controversie

Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Pesaro.

Art. 12 - Rinvio

Il servizio in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale, dall'Avviso Pubblico e dall'offerta progettuale dell'Aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.

Per la gestione dei servizi si fa inoltre rinvio alle Leggi Regionali n. 10 del 20.1.1997 e s.m.i., al Regolamento Regionale n. 2 del 13.11.2001 e alle ordinanze emanate dalle autorità sanitarie, statali e locali.